



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

L'islam nel circuito penitenziario e la prevenzione della radicalizzazione violenta e del proselitismo. Profili comparatistici

VASCO FRONZONI

1. Premessa

La consumazione e la reiterazione di attentati terroristici in territorio europeo hanno repentinamente focalizzato l'attenzione, oltre che sulla prevenzione e sul contrasto, anche sulla genesi di tali forme eversive, soprattutto allorquando ideologizzate in chiave confessionale. In tale ottica, si è potuto osservare come la radicalizzazione ed il proselitismo siano fenomeni che si producono maggiormente in ambito carcerario, oltre che sul *web*. Questa realtà, viene confermata non solo dai vertici della politica italiana¹, ma anche dagli episodi di cronaca, che hanno visto, quali autori di attentati terroristici, soggetti che hanno abbracciato la deriva radicale dopo essere stati ristretti nelle carceri italiane².

La ricerca intende osservare quella specifica forma di estremismo propagandistico condotta nel nome dell'islam, che nasce e matura negli istituti penitenziari e che si intreccia, talvolta attraverso le dinamiche della migrazione, con le sfaccettature e con le problematiche relative ai rapporti tra lo Stato italiano e le comunità musulmane residenti in Europa ed in Italia. L'analisi viene caratterizzata dallo studio delle emergenze scaturenti dalla rilevanza giuridica del pluralismo etico-religioso e dalla appartenenza confessionale in ambiente penitenziario, anche in chiave comparatistica, inda-

¹ Conferenza stampa del 5 gennaio 2017 del Premier e del Ministro dell'Interno italiani all'esito dell'incontro con il coordinatore della Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo. <http://www.governo.it/articolo/gentiloni-incontra-commissione-di-studio-sul-fenomeno-jihadista/6520>

² Emblematico è l'episodio dell'attentato terroristico consumato in nome dello Stato islamico nei mercatini di Natale del 2016 a Berlino, ad opera di un cittadino tunisino emigrato in Italia nel 2011, successivamente ristretto in diversi istituti penitenziari siciliani, nei quali si è (o è stato) probabilmente radicalizzato.

gando i differenti sistemi giuridico-religiosi che si incontrano, ognuno con i propri valori e le proprie categorie meta-giuridiche.

La disciplina giuridica del fenomeno religioso va opportunamente calibrata sulla effettività della pratica del culto da parte dei reclusi, nello specifico di fede islamica. Prestare attenzione alle istanze dei detenuti musulmani infatti, favorendo l'esercizio della propria libertà religiosa, costituisce un momento importante nel contrasto del fenomeno, anche se la linea che demarca una legittima pratica religiosa da una possibile radicalizzazione, in qualche caso risulta assai sottile. Nel momento in cui si presta ascolto alle istanze del carcerato musulmano, è importante approfondire le interessenze tra il suo *status* di "prigioniero" in un sistema giuridico non islamico, e la sua natura di credente, sottoposto alla giurisdizione voluta ad Allah, che nel dettaglio impone specifici castighi e pene, tra le quali risulta assolutamente marginale la sanzione detentiva, in ogni caso non indirizzata al pentimento.

Accanto alla pratica del culto, vi sono poi ulteriori criticità che dovranno essere affrontate nell'incontro di diritti e religioni e nella scansione della loro rilevanza nell'ambiente in esame, individuando alcune possibili risoluzioni a distonie e prassi non adattatesi alla mutata realtà della popolazione carceraria e del rischio terroristico.

2. Flussi migratori, appartenenza confessionale in carcere e rischi connessi

L'incremento dei movimenti migratori, con un *trend* crescente negli ultimi anni, ha fatto sì che anche sul fronte della criminalità, vi sia stato un aumento di stranieri sottoposti alle misure limitative della libertà personale.

L'I.S.T.A.T., al 31 dicembre 2013 elenca 62.536 persone ristrette, di cui il 34,9% stranieri, con provenienza per la maggior parte dall'Africa (46,3%), in particolare da Marocco e Tunisia (rispettivamente 18,6 e 12%), e dall'Europa (41,6%)³. Nello stesso anno, un rapporto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria enuncia che i detenuti di fede musulmana sono 13.500, di cui 8.732 osservanti e 4.768 non osservanti⁴.

³ Dati I.S.T.A.T. disponibili alla url <http://www.istat.it/it/archivio/153369>.

⁴ Rapporto datato 2013 dal titolo *Le moschee negli Istituti di Pena*, a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, Sezione III – Analisi e Monitoraggi, p. 5. A tal proposito va rilevato come, proprio in ragione dell'appartenenza stessa alla nazione islamica, che si acquisisce per nascita, un musulmano non osservante, quantomeno a livello teorico e concettuale, è una contraddizione in termini. Si rammenti che *muslim* (musulmano) è participio attivo del verbo "*aslama*", IV forma del verbo con radice trilittera *Sin-Lam-Mim* dal significato di salvare, pacificare (che forma anche il

Alla data del 30 settembre 2014, su circa 17.457 detenuti stranieri, 10.408 sono provenienti da Paesi tradizionalmente musulmani e di fede islamica⁵. Al 2015, nonostante l'applicazione dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, i detenuti stranieri rappresentano il 32% della popolazione carceraria: su 52.475 detenuti, 17.526 sono stranieri e di questi circa 10.485 provengono da Paesi musulmani, con una forte maggioranza di nord africani, in particolare dell'area del Maghreb e di albanesi⁶.

Chiaramente tali soggetti non sono tutti potenziali terroristi, e sarebbe un errore etico e metodologico pensarlo, e spesso una errata percezione non solo conduce a sentimenti di islamofobia, ma alimenta le divisioni e la mancata integrazione⁷. Tuttavia, la presenza nel circuito penitenziario di individui legati al radicalismo islamico può avere, sui più deboli ed emarginati, un effetto dirompente. In realtà, i ristretti per il reato di terrorismo internazionale vengono ubicati in apposite sezioni di Alta Sicurezza, definite A.S. 2. Il circuito Alta Sicurezza, infatti, è stato delineato dalla circolare 3619/6069 del 21 aprile 2009 del D.A.P., ed è stato organizzato prevedendo tre differenti sottocircuiti (A.S. 1, 2 e 3) con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. Il sottocircuito A.S. 2 è destinato al contenimento dei detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di

vocabolo *salam* che vuol dire pace), dunque il participio *muslim* indica “colui che si sottomette, si abbandona a Allah”. Si veda LORENZO DECLICH, *Islam in 20 parole*, Laterza, Bari, 2016, Introduzione. Ciò nonostante, capita talvolta che musulmani che si trovano in Paesi non islamici professino la loro appartenenza confessionale in maniera blanda e discontinua, fino a non praticare alcuni o tutti gli atti di culto. Tuttavia, è stato opportunamente osservato che, nella analisi dei diversi rapporti tra detenuti e confessione islamica e nella individuazione dei differenti profili socio-religiosi, gli stessi reclusi non praticanti si dichiarano sempre e comunque musulmani, poiché per essi l'immagine del musulmano osservante continua ad essere un potente richiamo ideale, un suggestivo modello comportamentale al quale riferirsi. MOHAMED KHALID RHAZZALI, *L'islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 55 e ss

⁵ ELENA NANNI, *L'islam in carcere*, allegato n. 7 al Tavolo 7 (Stranieri ed esecuzione penale) del Ministero della Giustizia, disponibile alla url https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_7.page?previousPage=mg_2_19_1.

⁶ Relazione annuale 2015 del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria, p. 29. Per una statistica su sesso, fasce di età, composizioni sociali ed altri dati dei detenuti, si veda PATRIZIO GONNELLA, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

⁷ Sul tema, ANTONIO ANGELUCCI, *Una politica ecclesiastica per l'Islam*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 1, pp. 141 ss.; ANTONIO ANGELUCCI, MARIA BOMBARDIERI, DAVIDE TACCHINI, *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2015; ALESSANDRO FERRARI (a cura), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna, 2011; GIANCARLO ANELLO, *Passato e futuro della minoranza musulmana in Italia, tra islamofobia e pluralismo pragmatico-giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 32/2016; MONICA MASSARI, *Islamofobia. La paura e l'Islam*, Laterza, Bari, 2006. Più in generale, VALERIO TOZZI, GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI (a cura di), *Proposte di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010.

eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 306 c.p.). Le sottosezioni Alta Sicurezza 2 prevedono la rigorosa separazione dei detenuti rispetto alla restante popolazione carceraria così come dagli altri appartenenti al medesimo circuito, riconducibili alla eversione⁸.

Nonostante tali previsioni dispositive, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di soggetti detenuti per reati comuni che sono stati radicalizzati o hanno posto in essere attività di proselitismo, o supposte tali, poiché alcuni procedimenti sono ancora in corso.

Anche alla luce di quest'ultima valutazione e partendo dalla indubbia considerazione che ogni soggetto marginalizzato può essere più facilmente reclutato per scopi affini e connessi all'estremismo ed al terrorismo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha da qualche tempo inteso monitorare il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo all'interno degli istituti penitenziari, varando molteplici iniziative.

Tra queste, vanno annoverate nel 2015 e nel 2016 diverse edizioni di corsi di formazione sulla tematica della prevenzione dall'estremismo nato nel circuito penitenziario, rivolte al personale del Dipartimento e svolte nelle varie Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria (S.F.A.P.P.) sul territorio. Ancora, va ricordata l'organizzazione di specifici gruppi di lavoro all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria e le attività di incontro, scambio e confronto con omologhe entità ed uffici di altre amministrazioni statali, preposte allo studio del fenomeno. In tal senso, il lavoro di analisi e monitoraggio svolto dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo istituito presso il Ministero dell'Interno, in sinergia con il D.A.P. attraverso varie Direzioni (Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Direzione Generale del Personale e della Formazione) ed Uffici (Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato) ha fatto emergere come la deriva estremista maturata in carcere possa costituire un processo lento e graduale così come possa anche manifestarsi improvvisamente ed in modo repentino⁹. Inoltre, sempre da tali raffronti sinergici, è stato notato come la strada radicale intrapresa nell'am-

⁸ Sull'Alta Sicurezza, FEDERICO FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *Archivio penale*, 3/2015, pp. 4-5.

⁹ FRANCESCO CASCINI, *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari - La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, IX/2012, p. 35.

bito penitenziario possa avvenire a causa di diversi fattori:

- l'influenza interna di altri detenuti;
- per provenienza esterna, attraverso l'introduzione di documenti, testi devianti e notizie dalla rete;
- attraverso l'interazione con soggetti esterni, autorizzati all'ingresso negli istituti per motivi ordinari, quali l'assistenza religiosa, i colloqui ecc.

Il primo fattore colpisce alcuni criminali comuni i quali, pur non avendo manifestato nessuna particolare inclinazione religiosa al momento dell'entrata in carcere, vengono gradualmente trasformati in estremisti sotto l'influenza di altri detenuti già radicalizzati. Infatti, pur essendo la pratica religiosa un principio costituzionalmente garantito nell'ordinamento italiano, negli istituti la radicalizzazione può essere agevolata dal fatto che le sale di preghiera sono, contestualmente, anche un luogo di socializzazione tra gruppi di detenuti, utilizzate dunque non solo per l'esercizio della fede ma anche per gli incontri e lo scambio di idee o notizie. È intuitivo dunque, se si vuole risalire all'inizio del processo, ritenere che sia proprio quando i detenuti si trovano riuniti ad essere maggiore, potenzialmente, il rischio per l'ordine e la sicurezza e sono proprio questi i momenti che richiedono una più attenta e spesso mirata attività di vigilanza e di pronto intervento da parte del personale di Polizia penitenziaria. Pertanto, non è da escludersi che soggetti estremisti, soprattutto nei circuiti comuni, anche autoproclamatisi imam¹⁰ o riconosciuti dagli altri come tali, trasmettano una immagine spuria e distorta dell'islam al fine di compiere attività proselitistiche e di conversione sui detenuti i quali, appositamente indottrinati, vedono l'adesione a tali consessi come un modo per redimersi dai propri peccati e di riscattarsi da chi li sta vessando.

La seconda motivazione è fornita dall'ingresso di materiale promozionale, quali opuscoli o testi abbastanza agevolmente rinvenibili, anche sul *web*, spesso in lingua araba, urdu o farsi e, quindi, facilmente sottratti al

¹⁰ Nell'islam, il vocabolo imam assume due significati distinti. Il primo, è dato dal senso letterale del termine e designa colui che sta davanti, che guida la preghiera, alla testa della assemblea dei credenti schierata in file ordinate per la preghiera, soprattutto quella del venerdì a mezzogiorno, in tal caso pronunciando la *khutba*, il sermone previsto. Vi è poi un significato derivato, che ha assunto nell'evoluzione del pensiero politico islamico un valore istituzionale, indicatore del detentore del potere esecutivo, ossia colui che guida la *umma* al pari di chi guida la comunità dei credenti per la preghiera e costituisce un sinonimo della figura califfale. Muovendo da questa accezione, in ambito shi'ita la parola indica colui che fa da contraltare alla figura del califfo ed è il capo di quella comunità, soprattutto della frangia imamita, appartenente alla famiglia del profeta (*abl al-bayt*), persona che risulta impeccabile, in quanto gode di investitura divina ed infallibile, poiché è l'unico interprete del diritto, caratteristica che pervade chi, tra gli uomini, si è approssimato più di ogni altro alla fonte di ogni verità. Per approfondimenti, LEONARDO CAPEZZONE, MARCO SALATI, *L'islam sciita. Storia di una minoranza*, Edizioni Lavoro, Roma, 2006.

controllo del personale penitenziario, che generalmente risulta sprovvisto di mezzi idonei, anche da un punto di vista linguistico, per comprendere la natura della corrispondenza in entrata. Proprio su questo punto è utile rimarcare come le recenti disposizioni antiterrorismo, abbiano introdotto in Italia la fattispecie del cd. auto-addestramento¹¹, propria di chi si sia votato alla causa radicale attraverso una sua autonoma deriva, nata ed accresciuta attraverso materiale propagandistico acquisito anche con l'uso del *web*¹².

L'ultimo caso è rappresentato dai contatti con visitatoti dal mondo esterno, nel corso di colloqui autorizzati durante i quali, complice in alcuni casi ancora una volta la non comprensione della lingua utilizzata, sconosciuta dagli operatori carcerari, si tende senza difficoltà ad indottrinare il detenuto verso posizioni estremiste, talvolta anche con la consegna fraudolenta di materiale divulgativo.

Tutte queste situazioni trovano un agevole volano in fattori contestuali, che rendono un individuo ricettivo all'estremismo. Tali cause vanno individuate nelle caratteristiche soggettive e nello stato di marginalizzazione del detenuto destinatario dell'indottrinamento, che in ragione della condizione di internamento e della vessazione psicologica in cui può trovarsi anche per lo stato di detenzione, può vedere nella causa radicale uno scopo in cui impegnarsi e trovare, così, un senso di rivalsa verso una società che lo ha (a torto o a ragione) colpevolizzato e recluso, come accennato poc'anzi. L'attività del reclutatore, talvolta molto sottile e per certi versi abile, fa presa su chi versa in crisi di identità, chi è in cerca di rivalsa ovvero su chi semplicemente non ha né arte né parte e necessita di un credo o una motivazione, spingendo sui sentimenti di rabbia, vendetta, frustrazione e depressione, invertendo a vantaggio della causa politico-ideologica la lettura della massima che è alla base del credo musulmano: *amr bi l-ma'ruf wa nahi 'ana al-munkar* (sostanzialmente, ordinare il bene e impedire il male), dove viene detto che il male è della società che opprime ed il bene è di chi vi si oppone, soprattutto se lo si fa su base confessionale, ovvero dietro la convinzione di difendere i valori universali dell'islam.

L'analisi che verrà compiuta deve partire da un presupposto fondamentale, spesso sottovalutato o poco noto. Il sistema sharaitico trova vigenza an-

¹¹ Fattispecie prevista dall'art. 270 *quinquies* c.p., introdotto dalla legge 17 aprile 2015 n. 43.

¹² In Italia, contrariamente ad altri Paesi quali ad esempio la Germania (vedasi *infra*), l'uso di internet in ambito penitenziario è contingentato, essendo limitato a fini trattamentali, attività lavorative e corsi. Ciò non toglie che l'accesso alla rete possa comunque fornire l'occasione per documentarsi su derive radicali e seguirne le iniziative, approfittando magari della non conoscenza linguistica da parte dei soggetti eventualmente deputati al controllo.

che in epoca contemporanea negli odierni Paesi arabo-islamici, dal momento che nelle Carte costituzionali di ognuno di essi vi è il riconoscimento della *shari'a* quale fonte del diritto, e tale richiamo non costituisce una semplice formula di stile riconducibile ai preamboli costituzionali, ma rappresenta l'operatività di una norma superiore alle leggi ed alle disposizioni codicistiche del diritto positivo interno, ovvero sia un sistema di valori che trascende il diritto, le diversità etniche, i luoghi e i tempi, in una dimensione meta-costituzionale¹³. Oggi dunque, in caso di scollamento tra le norme statali e quelle sharaitiche, è intuitivo comprendere come il credente musulmano potrà e dovrà seguire le disposizioni della legge positiva nazionale che si discostino dalla *shari'a* unicamente se si trovi nella *dar al-islam*, ossia in uno Stato islamico, confessionale per natura e definizione. Viceversa, il credente sarà portato a non seguire o subire disposizioni di uno Stato non islamico, laddove tali regole siano lontane ovvero contrarie rispetto a quelle della *shari'a*, alle quali ancor ancora oggi i cittadini dei vari Stati arabo-islamici si riferiscono¹⁴, in quanto volute da Allah per tutti gli uomini, in maniera universale, al di là del tempo e dello spazio.

Applicando tali coordinate ermeneutiche all'ambito penitenziario degli Stati non islamici e in Italia, si deve necessariamente tenere presente che, in contesti ove non vi sia applicazione della *shari'a*, generalmente i detenuti musulmani non riscontrano corrispondenza tra le regole del diritto islamico volute da Allah, da una parte, e, dall'altra, il reato per cui sono stati processati e la pena alla quale sono stati condannati. Se si raffrontano i sistemi giuridici non islamici e quello sharaitico, infatti, si noterà che non vi è simmetria tra le categorie dei reati/peccati e quelle relative a pene/castighi. Del resto, nell'ottica del diritto islamico classico, la pena detentiva ha una portata assolutamente marginale rispetto ad altre sanzioni, venendo riservata essenzialmente ai debitori insolventi e ai colpevoli di reati di opinione, oltre che ai prigionieri di guerra¹⁵. Viceversa, nei sistemi di tipo occidentale, i reati

¹³ Si consulti a tal proposito NATHAN BROWN, *Constitutions in a Non-Constitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*, State of New York University Press, New York; 2002, pp. 161 e ss.; ALBERTO PREDIERI, *Shari'a e Costituzione*, Laterza, Bari, 2006, pp. 174 e ss.

¹⁴ Sulla vigenza del sistema sharaitico e sulla sua (dis)applicazione, AA. VV., *Dibattito sull'applicazione della Shari'a*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995.

¹⁵ Sulla pena detentiva nell'islam si veda IRENE SHNEIDER, *Imprisonment in Pre-Classical and Classical Islamic Law*, in *Islamic Law and Society*, II, 2, 1995, 157-173; MATHIEU TILLIER, *Vivre en prison à l'époque Abbaside*, in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Brill Academic Publishers, 2009, pp.635-659; MATHIEU TILLIER, *Prison et autorités urbaines sous les Abbassides*, in *Arabica*, Brill Academic Publishers, 2008, 55, 387-408, p. 388; MATHIEU TILLIER, *Les prisonniers dans la société musulmane (II/VII-IV-X siècle)*, nel vol. *Dynamiques sociales au Moyen Âge en Occident et en Orient*, Publications de l'Université de Provence, Aix-Marseille, 2010.

di maggior allarme sociale comportano l'applicazione di una pena detentiva, su fattispecie che in genere, fatte pochissime eccezioni¹⁶, non corrispondono a quelle più gravi del diritto islamico classico, che sono: il rapporto sessuale illecito (*zina*) la calunnia di rapporto sessuale illecito (*qadf*), il furto (*sariqa*), il bere vino (*khamr*), il terrorismo (*hiraba*) e il brigantaggio (*qat al-tariq*), l'apostasia (*ridda*) e la blasfemia (*sabb*)¹⁷. Tutti reati/peccati puniti con pene *budud*, dunque indefettibili, inderogabili e imperdonabili, vale a dire con pena di morte o sanzioni corporali, ma mai con pene detentive.

Dunque, al di là di riconoscimenti ontologici di giurisdizione e fattispecie in base al principio di legalità, posto che la sanzione¹⁸ nel diritto islamico ha come mira il pentimento e la redenzione del reo, mentre i reclusi di fede islamica possono accettare imposizioni da parte di uno Stato islamico che si discostino dalle regole di Corano e sunna, viceversa non si sentono aiutati a redimersi dal sistema non islamico che li ha ristretti, dal momento che non riconoscendo la pena, concettualmente per loro non vi è espiatione.

Difatti, nel diritto islamico la carcerazione (*habs*), non è stata concepita come pena, se non nell'ambito dei reati puniti con sanzione discrezionale (*tazir*), ma ha rappresentato una misura coercitiva dalla duplice valenza: rispetto alla comunità, ha mirato ad assicurare l'osservanza delle norme e ad evitare una possibile reiterazione del reato, soprattutto nei casi di reati politici e di opinione; in relazione al reo, ha inteso suscitare l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, nei casi di imprigionamento per debiti non pagati. E', quindi, importante notare come nel diritto islamico la pena detentiva non abbia la funzione di provocare il pentimento (*tawba*)¹⁹ e di consentire una anticipazione di espiatione in terra rispetto alla pena nell'al di là (per il peccato commesso), presente invece in relazione alle altre pene, soprattutto

¹⁶ Si pensi ai reati di *hiraba* (terrorismo) e *sariqa* (furto), codificati dall'islam in maniera alquanto simile alle corrispondenti fattispecie dei sistemi giuridici occidentali, ma sanzionati in maniera difforme dalla *shari'a*, ossia con pena capitale il primo e corporale il secondo.

¹⁷ Su reati più gravi, puniti con pene coraniche (*budud*), si veda tra altri: LEON BERCHER, *Les délits et les peines de droit commun prévus par le Coran*, Société Anonyme de l'Imprimerie Rapide, Tunis, 1926; MOHAMED EL AWWA, *Punishment in Islamic law*, American Trust Publications, Plainfield, 2000; MUHAMAMD HALEEM, ADEL OMAR SHERIF, KATE DANIELS, *Criminal justice in islam*, I.B. Tauris, London-New York, 2003; MOHAMMAD HASHIM KAMALI, *Punishment in islamic law*, Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 1995; ABDUL QADIR 'OUDAH SHAHEED, *Criminal Law of Islam*, Adam Publishers & Distributors, New Dehli, 1542 H., V-5; RUDOLPH PETERS, *Crime and punishment in islamic law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

¹⁸ Su principio di legalità e concezione della pena nel diritto islamico, si veda VASCO FRONZONI, *Principi generali del sistema penale islamico*, in *Diritto e Religioni*, 2/2009, (153-205).

¹⁹ JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, p. 183.

quelle *hudud*. Il pentimento del reo, invero, gioca un ruolo determinante nella società musulmana e costituisce un ritornare al modo giusto di vivere la vita, che è il modo voluto da Allah, abbandonando così ciò che egli ha proibito.

Diversi versetti del Corano si riferiscono alla intercessione di Allah ed al suo perdono per i rei resipiscenti: “E chi, dopo l’ingiustizia che ha commesso, vi rinuncia e fa del bene, anche Dio rinuncerà alla sua ira su di lui, perché Dio è clemente e pietoso” (Cor V, 39); “ (...) Signore! Tu abbracci ampio ogni cosa con la tua misericordia e con la tua scienza.! Perdona dunque a coloro che si son volti a te e han seguito la tua via e preservali dal castigo della vampa dell’inferno” (Cor XL, 7). Anche la sunna esalta la benevolenza di Allah collegata al pentimento degli sciagurati. In un celebre *hadith* sul pentimento, si legge infatti che “(...) il Messaggero di Allah, l’eccelso e il Glorioso, afferma che Allah tende la sua mano la notte in modo che le persone possano pentirsi per la colpa commessa dall’alba al tramonto e tende la sua mano durante il giorno in modo che le persone possano pentirsi per la colpa commessa dal tramonto all’alba. Prima che il sole sorga ad Ovest (accetterà il pentimento fino al giorno del giudizio universale)”²⁰.

3. Dinamiche della radicalizzazione penitenziaria in Europa e in Italia

La scelta radicale maturata in carcere è un fenomeno molto noto e diffuso in occidente, specialmente nel vecchio continente. Le prigioni europee ospitano molte centinaia di detenuti con posizioni estremiste legate al terrorismo sedicente islamico, oltre ad un considerevole numero di altri ristretti a rischio di radicalizzazione²¹. Del resto, i dati biografici degli autori degli attentati in Francia e Belgio nel 2015 e 2016 mostrano come essi, da criminali comuni e poco o per nulla inclini a seguire i valori dell’islam che spingerebbero verso un modello comportamentale diametralmente opposto rispetto a quello invece assunto, si siano poi radicalizzati in nome dell’islam,

²⁰ MUSLIM, *Sahih*, General Presidency of the Directions of Islamic Scientific Research, Ifta, Preaching and Religious Guidance Editions, Madinah al-Munawwarah, 1367 H., 2759, *kitab* 50, *hadith* 36, (t.d.a.).

²¹ Si veda il capitolo intitolato “Prévention de l’extrémisme violente et de la radicalisation terroriste dans les prisons” contenuta nel rapporto (2015/2063 (INI) del Parlamento europeo “Sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l’Union par des organisations terroristes” del 3 novembre 2015, disponibile alla url <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0316+0+DOC+XML+V0//FR>, nonchè le “Misure UE più incisive per contrastare meglio la radicalizzazione violenta” presentate dalla Commissione europea il 14 giugno 2016, disponibile alla url http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2177_it.htm.

dopo esser stati ristretti in carcere, e siano diventati “*gihadisti*”.

Va opportunamente premesso e chiarito che definire *gihadisti* i terroristi è un grave errore, non solo concettuale. *Gihad*²², è un termine coranico che significa sforzo. Nel premettere che il suo significato preminente è quello dello sforzo interiore, ovverosia quello maggiore che il credente fa quotidianamente con sé stesso per non cadere in tentazioni e non allontanarsi così dalla strada tracciata da Allah, *gihad* ha anche la accezione di sforzo minore, ovverosia quello bellico, basato sul principio della universalizzazione della rivelazione divina, che costituisce un obbligo collettivo per tutti i credenti, che devono impegnarsi incessantemente per rendere nota a tutti la rivelazione. Il *gihad* costituisce così una attività apologetica che può effettuarsi sia con la persuasione, portando il libro, sia con la soggiogazione, portando la spada. In quest'ultimo senso, tuttavia, va chiarito che lo sforzo propriamente bellico non costituisce una guerra aggressiva ma un *bellum iustum*, difensivo, sottoposto a rigide regole durante la condotta delle ostilità²³. La natura stessa del *gihad* implica che lo sforzo, la guerra, debba necessariamente concludersi con la vittoria dell'islam, raggiunta o con la conversione del nemico, o con la prigionia del nemico sconfitto, o con la stipula di un trattato di pace ovvero con l'ottenimento da parte del nemico di un salvacondotto. Il *gihad* minore, dunque, può essere proclamato esclusivamente dall'autorità centrale che gode del consenso della comunità (in genere il califfo in ambito sunnita o l'imam in ambito shi'ita) e rappresenta un dovere collettivo dei musulmani che devono necessariamente attivarsi per difendere dagli attacchi esterni la umma *islamiyya*, quando viene invasa e attaccata, ma non rappresenta una guerra offensiva o di conquista ma costituisce una guerra

²² Sul *gihad* e sulle sue accezioni, la letteratura è vastissima. Si fornisce una breve sintesi di opere specifiche e di immediato riferimento, in italiano, per il tema trattato: PATRIZIA MANDUCHI (a cura di), *Dalla penna al mouse. Gli strumenti di diffusione del concetto di gihad*, Franco Angeli, Milano, 2006; DAVID COOK, *Storia del Jihad*, Einaudi, Torino, 2007; HUG KENNEDY, *Gli eserciti dei Califfi. Militari e società nello Stato islamico delle origini*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2007; GILLES KEPEL, *Jihad, ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Carocci, Roma, 2004; BERNARD LEWIS, *Il linguaggio politico dell'Islam*, Laterza, Bari, 2005; LOUIS MASSIGNON (a cura di DOMENICO CANCIANI), *La suprema Guerra Santa dell'Islam*, Città Aperta, Troina, 2003; NICOLA MELIS, *Il kitab al-gihad di Molla Hüseyin*, Apisa Edizioni, Cagliari, 2002; PETER PARTNER, *Il Dio degli eserciti. Islam e Cristianesimo: le guerre sante*, Einaudi, Torino, 1997; LUCIANO PELLICANI, *Jihad: le radici*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2015; VALERIA F. PIACENTINI, *Il pensiero militare nel mondo musulmano*, Franco Angeli, Milano, 1996; DAG TESSORE, *La mistica della guerra. Spiritualità delle armi nel cristianesimo e nell'islam*, Fazi Editore, Roma, 2003; GIORGIO VERCELLIN, *Jihad. L'Islam e la guerra*, Giunti, Firenze, 1997.

²³ Sulle regole per *jus ad bellum* e *jus in bello* nel diritto islamico, si rinvia a VASCO FRONZONI, *L'I.S.I.S. e il trattamento di combattenti e non combattenti. Focus sulle norme del diritto islamico riguardanti nemici, spie, ostaggi e prigionieri di guerra*, in *Diritto e religioni*, XVIII, 2/2014, pp. 595 e ss.

difensiva, necessaria per proteggere i credenti dalle persecuzioni politiche e religiose compiute dai nemici non musulmani. Definire dunque *gihadisti* quei comportamenti terroristici che vanno contro le norme islamiche sulla condotta bellica, è errato.

Passando alla trattazione della radicalizzazione violenta e del proselitismo penitenziario, in una visione comparatistica di alcuni Paesi del continente europeo, per quel che riguarda il Regno Unito, celebre è il caso di Richard Reid, cittadino britannico convertitosi all'islam in un carcere inglese ed arrestato poi, una volta tornato in libertà, mentre cercava di salire su un volo da Parigi a Miami nascondendo dell'esplosivo nelle scarpe²⁴. In Inghilterra, il caso Reid non è stato un fenomeno isolato e spesso negli istituti penitenziari, gruppi di ristretti radicalizzati fanno proselitismo, fomentando altri detenuti ed organizzando rivolte e disordini²⁵. La presenza dell'islam nelle prigioni inglesi è molto diffusa e vi sono anche tentativi ad opera di alcuni detenuti di attuare in modo estremo la *shari'a* all'interno della struttura carceraria "governando" sugli altri detenuti, al pari delle numerose cd. "*shari'a zones*" esistenti in Gran Bretagna²⁶. L'indottrinamento spesso viene attuato in modo minaccioso e violento sui detenuti più deboli sia per caratteristiche fisiche che per connotati psicologici, e in dottrina viene segnalata l'importanza dei programmi di de-radicalizzazione, che passano necessariamente da una rilettura guidata della religione e dei valori dell'islam²⁷.

In Francia, la maggioranza della popolazione carceraria è di fede musulmana e alcuni rapporti del Ministero della Giustizia censiscono oltre 340 detenuti implicati in reati associativi di stampo terroristico e 213 detenuti già noti per le loro posizioni radicali²⁸. Il Ministero ha una partecipazione

²⁴ Sull'episodio, si veda, JEFFREY L. THOMAS, *Scapegoating Islam. Intolerance, Security, and the American Muslim*, Praeger (Abc-Clio), Santa Barbara, 2015, p. 95.

²⁵ Sul punto, COLIN MURRAY, "To punish, deter and incapacitate": incarceration and radicalism in UK prisons after 9/11, nel vol. *Prison, terrorism and extremism. Critical Issues in management, radicalisation and reform*, Routledge, London-New York, 2014, pp. 16 e ss.

²⁶ SHAEEN SARDAR ALI, *Modern Challenges to Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 220 e ss.; MACHTELD ZEE, *Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils*, Eleven International Publishing, The Hague, 2016, *passim*.

²⁷ ANDREW SILKE (a cura di), *Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform*, Routledge, New York, 2014. Sulle sfide dei programmi riabilitativi, si veda IRENE BECCI, OLIVER ROY (a cura di), *Religious Diversity in European Prisons. Challenger and implications for rehabilitation*, Springer, Basel, 2015; LAWRENCE RUBIN, ROHAN GUNARATNA, JOLENE ANNE JERARD (a cura di), *Terrorist Rehabilitation and Counter-Radicalisation: New Approaches to Counter-Terrorism*, Routledge, London-New York, 2011.

²⁸ Si rimanda al rapporto diffuso dal Governo francese "*Lutte contre la radicalisation en prison*" del 12 novembre 2015, disponibile alla url <http://www.gouvernement.fr/partage/3128-lutte-contre-la-radicalisation-en-prison>.

attiva nella lotta contro la radicalizzazione, anche nel contesto detentivo e ha coinvolto l'Amministrazione penitenziaria nella Unità di coordinamento nella lotta al terrorismo (UCLAT) su scala nazionale²⁹. Dalle osservazioni dell'Amministrazione penitenziaria francese, emerge una percentuale elevata del fenomeno radicalizzazione, che riguarda i detenuti comuni che in precedenza non hanno mai avuto collegamenti con alcuna forma di estremismo. Di conseguenza, si può ritenere che i detenuti abbiano avuto contatti con le ideologie estremiste in istituto³⁰. Analogamente a quanto già riscontrato nell'esperienza inglese, anche in Francia vengono registrati effetti positivi dalla diffusione di una corretta pratica religiosa all'interno del circuito detentivo³¹.

In Germania si è censito un gran numero di estremisti radicali ospiti delle patrie galere, che vengono supportati da una organizzazione molto presente sui social networks, Ansar al-Aseer (invero fondata da pakistani e uzbekistani), e che ha l'obbiettivo di liberare i cd. "gihadisti" reclusi e sostenere le loro famiglie, attraverso un attivismo che invita le persone a scrivere lettere ai prigionieri o fare donazioni, attuando una propaganda di tipo culturale, accusando le autorità carcerarie di abusi e maltrattamenti sui detenuti musulmani. Una radicalizzazione che si caratterizza, dunque, soprattutto per la sua provenienza esterna, ad opera di un tipo di attivismo che fomenta chi è già addentro al percorso, ma che attecchisce anche sugli altri detenuti musulmani non radicali così come su quelli non musulmani. Questa veicolazione esterna fa presa soprattutto nel circuito dei centri di detenzione minore, ove le personalità fragili ed ancora in formazione meglio possono essere plasmate e plagiate a piacimento, facendo leva sulla loro marginalizzazione attraverso messaggi stereotipati che attribuiscono lo stato di detenzione al fatto di venire rifiutati dalla società per motivi confessionali³².

In Spagna, i reclusi per la deriva radicale e gli atti terroristici sono 180 ed è proprio in questo Paese che è stato scoperto come un detenuto, Mohamed Ghaleb Kalag, leader di una organizzazione terroristica, riusciva ad inviare

²⁹ Per una panoramica sui detenuti islamici in Francia ed Inghilterra, JAMES BECKFORD, DANIELE JOLY, FARHAD KHOSROKHAVAR, *Les musulmans en prison en Grande-Bretagne et en France*, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2007.

³⁰ Si consulti il *Manuale sulla radicalizzazione violenta*, ad opera della Commissione internazionale Austria-Francia-Germania, disponibile sul Sito del Ministero della Giustizia francese alla sezione pubblicazioni, studi e ricerche.

³¹ Sulla corretta pratica della religione in carcere e sul ruolo degli imam che portano ai detenuti il conforto religioso, MOHAMED LOUESLATI, *L'islam en prison*, Bayard, Montrouge, 2015.

³² DORLE HELLMUTH, *Countering Jihad Prison Radicalization in Germany and the U.S.*, in *American Institute for Contemporary German Studies*, John Hopkins University, 2016.

dal carcere istruzioni ai suoi uomini sul finanziamento delle cellule estremiste attraverso colloqui con i suoi visitatori, che fungevano poi da emissari delle sue disposizioni³³.

In Svizzera, l'Ufficio federale di statistica non rileva dati sulla confessione religiosa dei detenuti sul territorio elvetico. Tuttavia, in base a uno studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica pubblicato nel 2011, la quota stimata di reclusi musulmani è pari a circa il 30 per cento del numero totale³⁴. Questa percentuale può comunque variare notevolmente da un istituto all'altro. Le dimensioni relativamente modeste dei penitenziari svizzeri permettono di garantire un buon controllo sociale all'interno delle strutture e nella maggior parte dei casi il personale viene a conoscenza per tempo di eventuali comportamenti devianti dei detenuti, e viene attuata la politica della localizzazione degli elementi radicalizzati, che vengono tenuti insieme. Ciononostante, è impossibile escludere *a priori* la possibilità di casi di estremismo in ambito penitenziario e sono quindi state varate delle attività formative sul tema, a cura del Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario, che ha istituito uno specifico corso di formazione continua dedicato al fenomeno della radicalizzazione³⁵.

Analogamente, anche l'Olanda si è caratterizzata per la politica della piena concentrazione dei reclusi, complice anche l'esiguo numero di detenuti radicalizzati, censito in 5 unità, collocate tutte in una ala specifica della prigione di massima sicurezza di Vught³⁶.

Per quanto riguarda il Belgio, paese da anni sotto i riflettori poiché residenza di molti terroristi autori di diversi attentati nel cuore dell'Europa, da Madrid nel 2004, a Parigi nel 2015, a Bruxelles nel 2014 e 2016, la situazione è conosciuta ma, paradossalmente, relativamente poco attenzionata, e la politica attuata dal Ministro della Giustizia negli ultimi tempi per la prevenzione della radicalizzazione carceraria è stata unicamente quella di una razionale e giudiziosa collocazione dei detenuti, per non fare interagire i prigionieri

³³ FRANCESCO CASCINI, *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, cit., p. 33; PEDRO CANALES, ENRIQUE MONTANECHEZ, *En el nombre de Alá*, Planeta, Barcelona, 2002, p. 11 e ss.

³⁴ *La religion dans les prisons suisses: aumônerie en mutation et émergence de nouveaux acteurs*, Fonds National Suisse de la Recherche scientifique, 2011, alla url http://www.nfp58.ch/files/downloads/NFP58_Themenheft02_FR.pdf.

³⁵ Si veda il rapporto titolato *Misure per la prevenzione della radicalizzazione*, Rete integrata Svizzera per la sicurezza, luglio 2016, p. 20.

³⁶ INTERNATIONAL CENTRE for the STUDY of RADICALISATION and POLITICAL VIOLENCE (ICSR), *Prison and Terrorism. Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*, London, 2010, p. 18.

ordinari con gli elementi radicali, che invero risultano poche decine³⁷.

A livello di istituzioni europee, è singolare notare come il Coordinatore antiterrorismo della U.E., il belga Giles de Kerchove, in riferimento ai *foreign fighters* andati a combattere in Siria e ritornati poi in patria, concluda che per evitare la radicalizzazione ed il proselitismo in prigione sia meglio trovare soluzioni alternative rispetto al carcere, quali i programmi di disimpegno e riabilitazione, al fine di evitare “*il rischio di un’ulteriore radicalizzazione in carcere di combattenti stranieri e di altri detenuti a opera di combattenti di ritorno nel paese d’origine, dato che proprio dei veterani hanno contribuito alla radicalizzazione nelle carceri*”³⁸.

La vicenda ha progressivamente coinvolto anche l’Italia. Dopo l’11 settembre 2001 si è registrata una impennata delle attività propagandistiche del radicalismo in Italia, che già erano attive sin dagli anni ‘90, soprattutto a Milano, Cremona e Napoli³⁹. Uno dei primi casi di radicalizzazione in prigione è stato quello dell’italiano Domenico Quaranta, convertito all’islam nel penitenziario di Trapani, e poi condannato per attentati compiuti ad Agrigento e Milano nel 2002, allorquando era tornato in libertà⁴⁰. È poi noto un episodio di auto-addestramento ed indottrinamento avvenuto nella casa circondariale “Due Palazzi” di Padova nel 2014, ad opera di un detenuto di origine tunisina, che aveva affisso in cella di frasi e poster propagandistici. Inoltre, alcune inchieste giornalistiche, sino ad oggi prive di riscontro investigativo e di valore scientifico sebbene alquanto dettagliate, hanno asserito che alcuni degli autori dell’attentato al Museo del Bardo a Tunisi avvenuto nel marzo 2015, fossero stati in passato detenuti nel penitenziario sardo di Macomer. Nell’istituto (oggi chiuso), vi sarebbero state condizioni di detenzione particolarmente dure e poco gradite ai detenuti, tanto da essere definita la “Guantanamo” italiana, e ciò avrebbe contribuito alla deriva radicale tra i ristretti, sfociata in atti terroristici una volta tornati in libertà. Ancora, è noto il rapporto fatto dal personale della Casa circondariale di Rossano nel novembre 2015 nei confronti di alcuni detenuti per terrorismo appartenenti al circuito Alta Sicurezza 2, che applaudirono apprendendo dai media degli

³⁷ Citoyenneté active, *Dossier de presse sur la radicalisation en prison*, Manoncourt en Woivre, 2015, p. 8-9.

³⁸ Nota al Consiglio del Coordinatore U.E. Antiterrorismo 15715/2014 REV 2 del 2 dicembre 2014, intitolata “*Combattenti stranieri e combattenti di ritorno nel paese d’origine: documento di riflessione*”, p. 5.

³⁹ Una analisi crono-storica del radicalismo italiano è data da LORENZO VIDINO, *Il jihadismo autoctono in Italia. Nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione*, I.S.P.I., Milano, 2014, p. 31 e ss.

⁴⁰ La vicenda è narrata in un saggio in cui uno dei co-autori è il magistrato che condusse l’inchiesta sul soggetto: STEFANO D’AMBROSO, VINCENZO SPAGNOLO, *Un istante prima*, Mondadori, Milano, 2011.

attentati di Parigi ed inneggiarono agli attentatori. Ancora, va menzionato lo smantellamento, nel novembre 2015, di una rete terroristica facente capo a Farag Ahmad Nagmuddin, noto come Mullah Krikar, già fondatore nel 2001 del gruppo terroristico Ansar al-Islam. Egli, detenuto in Norvegia, continuava ad essere la guida ideologica dell'organizzazione dal carcere, con diramazioni in tutta Europa, Italia compresa, e ne manteneva anche la direzione strategica sulle questioni più importanti, quale la partecipazione al conflitto siriano o la decisione di allinearsi con lo Stato islamico. Infine, va ricordata la probabile radicalizzazione avvenuta nei penitenziari italiani dell'attentatore di Berlino nel dicembre 2016.

4. *Le azioni di prevenzione della radicalizzazione e del proselitismo penitenziario in Italia*

Il D.A.P., soprattutto in seguito agli attentati francesi del 2015, i cui autori avevano, chi più chi meno, un distinto passato criminale ed erano stati a varie tappe ospiti delle prigioni nazionali, ha molto insistito sulla prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo, diramando alcune circolari tese anche a fornire coordinate di analisi.

In particolare, nella circolare 0093040/2015 dell'11 marzo 2015 emessa dal Capo del D.A.P. all'indomani dell'attentato parigino al giornale *Charlie Hebdo*, vengono segnalati alcuni comportamenti indicatori di possibili dinamiche di radicalizzazione e proselitismo tra i detenuti, quali: l'opera di convincimento/assoggettamento nei confronti degli altri ristretti; il rifiuto di partecipare alle attività quotidiane o a condividere spazi comuni o la stanza detentiva con altri detenuti; la dimostrazione di sostegno a teorie estremiste/gruppi terroristici/ criminalità organizzata mediante affissione di ritagli di giornale ecc., manoscritti (anche sui muri), detenzione di materiale (libri, CD ecc.), esaltazione/solidarietà delle azioni perpetrate in tali contesti; sodalizio tra gruppi terroristici e criminalità organizzata, oltre alle categorie relative a violazioni di norme penali e atti di aggressione, già indicate in circolari precedenti e qualora riconducibili a ideologie radicalizzanti o al proselitismo per gruppi terroristici.

Pur nella convinzione che la descrizione dei segnali di radicalizzazione e di proselitismo alla ideologia terroristica siano indici a forma aperta e progressiva, per le quali è impossibile stabilirne un numero esaustivo e dei connotati definiti, stante la natura soggettiva delle situazioni e dinamica degli atteggiamenti, va rimarcato come in tale documento non si faccia riferimento ad altri dati comportamentali, forse meno evidenti ma pur sempre indicativi

del fenomeno in atto e che, a buon titolo, avrebbero meritato collocazione nella circolare riepilogativa degli “eventi critici”.

Nella consapevolezza, dunque, della non appartenenza di tali indicatori ad un *numerus clausus*, se ne fa in ogni caso menzione: devozione religiosa inconsueta e nuova rispetto al passato; crescita della barba e cambio di abbigliamento; rivendicazione dei diritti civili inerenti l'identità e l'esercizio delle libertà religiose⁴¹; diminuzione di confidenza e frequentazione con alcune frange di detenuti o il suo contrario; carismaticità e riconoscimento di ruolo da parte di altri ristretti; letture inconsuete; modifica della quantità e della qualità delle visite ricevute; disaffezione per il proprio corpo ed atti auto-lesionistici.

È a questo punto necessario aprire un inciso sul diffuso fenomeno degli atti auto-lesionistici tra detenuti, poiché si deve evidenziare che, nell'ottica dell'islam, il corpo umano è proprietà assoluta di Allah, al quale ritorna dopo la morte. Ne deriva che l'uomo non può disporre liberamente del proprio corpo, o di una sua parte, visto che ne è solo un temporaneo custode e deve prendersene cura. Il principio della sacralità del corpo è fondamentale nella concezione della persona secondo l'etica islamica ed è anche alla base del divieto di suicidio operante nell'islam. Così, ogni atto che intacchi il principio di intangibilità del corpo umano, ogni violazione che profani l'integrità fisica, è vietato, venendo consentito solo se una utilità superiore lo richiede, come nel discusso e non pacifico caso dei trapianti di organi e della bioetica medica. Riportando tali regole comportamentali nel mondo carcerario, se a “tagliarsi” è un detenuto musulmano, l'atto può essere valutato sotto due opposte letture: la prima, meno allarmante, è un semplice segno di protesta, attuato magari da chi non è particolarmente addentro delle regole musulmane, pur dichiarandosi tale; la seconda, più utile per l'inquadramento delle dinamiche di radicalizzazione, è propria del soggetto il quale, pur consapevole delle regole della sua religione, le viola, poiché si è annullato come persona e superato come credente, ed è andato quindi oltre⁴².

Nella analisi, non va poi dimenticata l'ulteriore casistica costituita dalla attività dirigenziale dal carcere ad opera di soggetti già organici alle orga-

⁴¹ “Il tema dei diritti civili, e specificamente, quelli inerenti all'identità e l'esercizio delle libertà religiose, non va sottovalutato, poiché è promotore esso stesso di radicalizzazione”. Così SALVATORE PARISI, *La vigilanza e l'osservazione della Polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti di matrice terroristica radical religiosa*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari - La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, cit., p. 90.

⁴² Sul tema, MALEK CHEBEL, *Il corpo nell'islam*, Argo, Lecce, 2012; FRANCESCA ROMANA ROMANI, *Per un'etica del corpo nell'islam: dal medioevo alla chirurgia dei trapianti*, in *Medicina nei Secoli* 2008, 20.1, pp. 270 e ss.

nizzazioni terroristiche, operata attraverso emissari che vanno in visita al detenuto e, nel corso dei colloqui ove spesso si usano frasi in codice e linguaggio criptato oltre all'oggettivo limite della lingua straniera, ricevevano ordini sulla gestione delle attività terroristiche⁴³.

Diverse sono state le iniziative del Dipartimento nel settore della cooperazione, con la partecipazione dal 2011 alla Rete di Sensibilizzazione alla Radicalizzazione (*RAN – Radicalization Awareness Network*) organizzata dalla commissione Europea, con la calendarizzazione di molteplici eventi di confronto sulla tematica e di formazione congiunta. Sempre nell'ambito della lotta alla radicalizzazione violenta e al terrorismo, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha organizzato in collaborazione con CEPOL-European Union Agency for Law Enforcement Training, il corso di formazione per la polizia europea su *Radicalisation: Threats and Trends*. Inoltre, ha avviato un funzionario di Polizia penitenziaria allo *European Joint Master's Programme*, iniziato ad ottobre 2015 con il primo modulo didattico tenutosi a Lisbona⁴⁴.

Continuando a descrivere le iniziative dipartimentali, va richiamata la circolare 0385582 del 15 novembre 2015 del Capo Ufficio per l'attività Ispettiva e di Controllo del Dipartimento, individua tre diversi livelli di osservazione dei detenuti, che devono essere, a seconda dei casi, "monitorati", acquisendo periodicamente ogni dato inerente la vita intra-muraria e i contatti con l'esterno; "attenzionati", in presenza di atteggiamenti sintomatici di una vicinanza ideologica alle posizioni radicali ("ritrovamento di materiale potenzialmente riconducibile al terrorismo ed alle diverse cellule quali Stato Islamico e Al-Qaida") verificandone e delineandone il grado di pericolosità attraverso una osservazione mirata; "segnalati", in presenza di attività di proselitismo alla ideologia terroristica. La circolare inoltre, in caso di rinvenimento di materiali o documenti, "nelle more dell'individuazione delle possibili soluzioni" consiglia ai destinatari di chiedere, per la traduzione, la collaborazione di mediatori culturali, volontari o operatori sanitari provenienti da Paesi di lingua araba⁴⁵.

Ancora, utile appaiono le circolari 0418713 del 15 dicembre 2015

⁴³ Si ricordino i già citati casi di Mohamed Ghaleb Kalag e del Mullah Krikar.

⁴⁴ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2015*, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, p. 43.

⁴⁵ Queste scelte temporanee, pur apprezzabili sotto il profilo della attivazione, presentano evidenti limiti, non tanto per la possibile lealtà e sincerità del patrimonio umano di riferimento (forse discutibile soprattutto in considerazione della categoria "volontari") quanto specialmente per il limitato orizzonte linguistico di riferimento, che tralascia non solo l'ambito dei numerosi dialetti, forse anche trascurabile, ma soprattutto quello di altre lingue molto diffuse tra i detenuti, come l'urdu e il farsi.

0120785 dell'8 aprile 2016 entrambe a firma del Capo del Dipartimento, riguardanti la cooperazione e la veicolazione di dati e informazioni con le altre Forze di Polizia (in particolare R.O.S. dei Carabinieri e D.I.G.O.S. della Polizia di Stato) all'atto della scarcerazione di soggetti monitorati, attenzionati e segnalati, poiché potrà essere all'occorrenza decisa la continuazione di un controllo una volta usciti dalle mura penitenziarie.

Tutti gli operatori penitenziari devono tuttavia avere ben chiara la linea di demarcazione che separa la radicalizzazione violenta dalla legittima pratica del culto: non tutte le conversioni all'islam o la sua pratica costante devono essere equiparate all'estremismo, anzi. La pratica religiosa può legittimamente essere dettata da motivazioni di altro tipo, ovverosia dal semplice conforto che deriva dal recupero della fede, così come dai benefici di ordine sociale che conferisce l'esercizio collettivo del culto.

E' anche in questa ottica che va inquadrato il protocollo di intesa siglato il 5 novembre 2015 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, con l'obiettivo di migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere, fornendo un conforto religioso ed un valido sostegno morale ai detenuti, attraverso l'accesso negli istituti di pena di persone affidabili ed adeguatamente preparate. La circolare 3666/6116 del 2 dicembre 2015 a firma del Capo del D.A.P., nell'annunciare la sigla del protocollo di collaborazione, chiarisce che lo scopo è quello di favorire, dapprima in via sperimentale e poi in modo sistematico, l'accesso di "ministri di culto"⁴⁶ e mediatori culturali negli istituti penitenziari, in aiuto al gran numero di detenuti di fede islamica, sulla scorta dei dati forniti dall'annuale monitoraggio esperito dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria (N.I.C.), che ha rilevato come i soggetti provenienti da paesi tradizionalmente di fede musulmana siano 10.485 e che, tra questi, vi è un forte tasso di autolesionismo. Il N.I.C., va ricordato, svolge un importante ruolo nel contrasto delle condotte radicali, con attività di coordinamento, supporto ed informazione, vengono inoltre quotidianamente fornite dal Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria che si occupa dello studio, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati forniti sulle condotte radicali dalle singole strutture penitenziarie⁴⁷.

⁴⁶ L'espressione, peraltro ripetuta anche sul sito della U.CO.I.I. è esplicativa del ruolo dei predicatori, anche se va rammentato come nell'islam non ci sia clero e siano assenti i ministri del culto.

⁴⁷ Così, AUGUSTO ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, (I parte), in *Giustizia e sicurezza*, III/2016, p. 47.

5. Criticità e strumenti correttivi

L'indagine sulla dimensione confessionale in carcere, fa emergere tutta le difficoltà del rapporto esistenti tra privazione della libertà e *status* di musulmano, che matura in un contesto caratterizzato spesso da rigidità burocratiche, vincoli, scarsa competenza nella lingua e nella cultura italiana e che si concretizza in una situazione di profonda emarginazione, anche perché i detenuti musulmani non sempre comprendono con facilità le complesse fasi della macchina della giustizia. Inoltre, le istanze dei musulmani connesse alla loro religione vanno sempre valutate alla luce dello spirito di laicità cui sono improntate tutte le istituzioni statali italiane⁴⁸. Il rischio è che i detenuti islamici finiscano per essere socialmente, culturalmente e confessionalmente svantaggiati ed esclusi, e vivano situazioni di solitudine e di chiusura in sé stessi. A ciò si aggiunga che la lontananza da ogni dimensione affettiva e da ogni riferimento culturale si traduce sovente in stati depressivi e forme di aggressività, tutti fattori che rischiano di alimentare derive radicali. Infatti, di fronte ad una situazione di sopravvivenza, l'integralismo offre un forte senso di appartenenza e rappresenta un meccanismo di difesa⁴⁹. Come anticipato, alcuni segnali critici del processo di maturazione del soggetto e della sua scelta di aver abbracciato la radicalizzazione, possono essere colti per tempo. Quali strumenti correttivi, oltre ad una adeguata osservazione dei reclusi maggiormente a rischio e delle loro attività, vengono evidenziati alcuni suggerimenti di non difficile applicazione, che possono facilitare il rapporto tra detenuti e mondo carcerario e, quindi, non vanno ad esacerbarlo, prestando il fianco alla radicalizzazione degli animi e dei comportamenti.

Ormai da alcuni anni sono state prese in considerazione le esigenze dei detenuti islamici in relazione alle regole alimentari ed alle pratiche di culto, segnatamente digiuno e preghiera, proprie della religione musulmana. E' noto, infatti, che i musulmani possono cibarsi di carni e pesci unicamente se uccisi in nome di Allah e macellati secondo il rito islamico, in maniera *halal* (lecita), e non possono bere vino ed alcolici né consumare pasti cucinati con tali liquori o con grasso animale⁵⁰. Inoltre, nel mese di *ramadan* (il 9° mese

⁴⁸ Sullo specifico rapporto tra le richieste dei musulmani e la dimensione laica dello Stato italiano, ANDREA PIN, *Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo*, Cedam, Padova, 2010, pp. 205 e ss.

⁴⁹ ANTONIO CUCINIELLO, *L'islam nelle carceri italiane*, in *Paper Fondazione I.S.M.U.*, ottobre 2016, pp. 3-4.

⁵⁰ Sulle regole alimentari islamiche si rinvia in generale a 'ABDU RAHMAN PASQUINI, *Codice alimentare islamico*, Edizioni del Calamo, Milano, 2002; LORENZO ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, nel vol. *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, a cura di ANTONIO

del calendario lunare islamico) è prescritto a tutti i credenti l'atto di culto del digiuno, durante il quale ogni musulmano dall'alba al tramonto deve astenersi dalla consumazione di rapporti sessuali, cibo e bevande e deve assumere un atteggiamento di raccoglimento. Riportare la pratica del digiuno nella vita carceraria, significa organizzare i pasti dei detenuti in modo che possano essere consumati nelle ore notturne, ad esempio mediante dei "cestini" o "pranzi al sacco". Può suggerirsi di procedere in questo senso, implementando la strada già percorsa con l'introduzione nelle mense e nei refettori di certificazioni *halal* operate da enti certificatori che possano controllare la conformità alla *shari'a* sia del prodotto acquistato che del processo produttivo, trasformativo, e confezionativo⁵¹.

Per quanto riguarda la pratica della religione islamica in carcere, non essendoci stata la codificazione di un'intesa con lo Stato italiano, la legge⁵² dispone che il Direttore dell'istituto può far intervenire un "ministro del culto" per celebrare il rito religioso e che i relativi "ministri di culto" sono indicati dal Ministero dell'Interno, attraverso l'espressione di un parere su richiesta dal D.A.P., previa verifica della Prefettura. In alternativa, l'ingresso di tali soggetti può essere autorizzato in base all'art. 17 ord. penit. in quanto queste figure possono essere comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano alla azione rieducativa. Inoltre, come si legge in una nota del Ministero della Giustizia⁵³, per ovviare alla mancata compilazione

G. GHIZZONITI, Libellula Edizioni, Tricase, 2015; ERSILIA FRANCESCA, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Istituto per L'Oriente C.A. Nallino, Roma, 1995; PABLO LERNER, ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (shechitah kasher e halal) e libertà religiosa delle minoranze*, Cedam, Padova, 2010; ALBERTO ROCCELLA, *I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione*, in O.L.I.R., dicembre 2013; MASSIMO SALANI, *Islam e cibo. Il cibo strumento di interpretazione dell'islam*, nel vol. *Religione come cibo e cibo come religione*, a cura di OSCAR MARCHISIO, Franco Angeli, Milano, 2004. Per il tema specifico, MIARIAM ABU SALEM, *La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie*, nel vol. *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, a cura di ANTONIO G. GHIZZONITI, cit.

⁵¹ Per tali certificazioni, si veda ANNAMARIA AISHA TIOZZO, *La certificazione halal: l'impatto dei principi della fede su produzione, marketing ed export dei prodotti italiani*, nel vol. *Internazionalizzazione delle imprese*, a cura di RAIMONDO SCHIAVONE, ALESSANDRO ARAMU, Arkadia Editore, Cagliari, 2016, pp. 93 e ss.

⁵² Art. 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di "istruirsi" nella propria religione, di praticarne il culto. L'art. 58.6 del Regolamento (D.P.R. 230/2000) dispone che "La direzione dell'istituto (...) si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge".

⁵³ Nota dal sito del Ministero della Giustizia, con aggiornamento del 26 novembre 2016, disponibile alla url https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page

di un elenco dei “*ministri di culto islamici*”, due circolari del Guardasigilli n. 5354554/1997 e 508110/2002 hanno previsto la comunicazione sia alla Direzione generale detenuti e trattamento che al Ministero dell’Interno delle generalità del “*ministro di culto*”, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, al fine di acquisire il parere sull’autorizzazione all’ingresso in carcere. La procedura prevede anche l’invio dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all’ingresso negli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 17 ord. penit.

Le norme di settore, dunque, fanno tutte riferimento alla figura di “*ministri del culto*” in riferimento alla individuazione delle guide che dovrebbero aiutare i detenuti islamici nel conforto religioso e nella assistenza spirituale, in una ottica prospettica che tuttavia parte da presupposti errati. Difatti, nella religione islamica non vi sono ministri di culto, poiché non vi è clero, né una organizzazione verticistica che organizzi la pratica del culto, né una classe di persone individuabili, rispetto agli altri credenti, per l’amministrazione dei riti e per incarnare la religione e le sue pratiche⁵⁴. La conseguenza è che la responsabilità “sacerdotale” è partecipata da tutti i credenti, i quali hanno pariteticamente coscienza della propria identità religiosa, ove l’unico magistero è quello della *shari’a*. L’imam non è un prete o un sacerdote, ma una figura necessaria per la celebrazione della preghiera in comune, quando un certo numero di persone si raduna per la *salat*, ma qualsiasi persona può dirigere la preghiera e non vi è la necessità di un imam designato, né deve essere consacrato, in quanto ogni credente, avendo abbracciato l’islam, è consacrato ad Allah⁵⁵.

Ciò chiarito e viste le norme che disciplinano la materia, va detto che l’amministrazione penitenziaria ha l’obbligo di promuovere tutte le condizioni necessarie per rendere effettivo l’esercizio della fede islamica da parte dei detenuti, prevedendo l’organizzazione di appositi locali ove consentite l’esercizio materiale degli atti di culto, sia in maniera individuale che collettiva. Come anticipato, stante l’assenza di strumenti pattizi tra Italia e islam, il Ministro dell’Interno non ha potuto predisporre alcun elenco di soggetti autorizzati all’accesso in carcere, e si è limitato a fornire di volta in volta un formale nulla osta all’esito di accertamenti, a referenti islamici che vogliono portare assistenza spirituale ai detenuti musulmani e ciò si traduce in una sostanziale limitazione del diritto alla religione per questi ultimi i quali, a

⁵⁴ AHMAD ‘ABD al WALIYY VINCENZO, *L’Islam e lo Stato in Italia*, in *L’islam in Europa tra passato e futuro, Incontri Mediterranei*, a cura di SAVERIO DI BELLA, DARIO TOMASELLO, 2/2002, Luigi Pellegrini Editore, pp. 30 e ss.

⁵⁵ Così AGOSTINO CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, E.S.I., Napoli, 2002, p. 213.

differenza degli altri detenuti di confessioni protette da intese, non possono avvalersi di un conforto religioso stabile ed istituzionalizzato⁵⁶. Difatti, l'incidenza di procedure così farraginose ed in particolare gli scrupolosi controlli preliminari al nulla osta ministeriale, attuati anche in ragione dei rischi di una predicazione rivolta all'estremismo di posizioni radicali, ha determinato un numero in proporzione esiguo di soggetti che si recano in carcere per somministrare ai detenuti assistenza religiosa islamica⁵⁷.

Ancora, sempre la volontà di garantire ai detenuti di fede islamica la pratica corretta e puntuale della propria religione ha posto le Direzioni degli istituti interessati di fronte al problema di procedere ad una programmazione della giornata detentiva e degli orari dei servizi offerti che lasci il giusto spazio alle attività di culto⁵⁸. La prima necessità è stata quella di individuare almeno cinque momenti della giornata ove il detenuto sia libero di pregare: gli orari che la religione musulmana detta per le preghiere sono tassativi, essendo legati al sorgere e calare del sole, e sono orari che variano con il variare delle stagioni, degli anni e della posizione geografica. La preghiera può essere compiuta ovunque, ma quando più credenti pregano assieme l'atto di culto va guidato da uno di essi che siede avanti (*imama*) e, poi, la preghiera di mezzogiorno del venerdì deve essere compiuta necessariamente in maniera comunitaria, in moschea o luogo simile, e deve essere accompagnata dalla predica di un imam. Il Dipartimento ha così indicato alle Direzioni di individuare, laddove possibile, dei luoghi deputati a moschea per la preghiera collettiva, in modo da far praticare l'atto di culto senza difficoltà. Le sale devono essere idonee in quanto la preghiera richiede di compiere preventivamente le prescritte abluzioni rituali e si rende quindi necessario che siano attrezzate aree con acqua corrente nelle vicinanze. Inoltre, occorre individuare la *qibla* (la direzione di Mecca) oltre che fornire alcune copie del Corano in lingua araba⁵⁹. Può anche essere consentito l'accesso di soggetti

⁵⁶ Così concludono MASSIMO DE PASCALIS, MARIA MARTONE, *Regime penitenziario dei detenuti stranieri*, in *Le guide di immigrazione.it*, XVIII, p. 20.

⁵⁷ ELISA OLIVITO, *Se la montagna non viene a Maometto. La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2015.

⁵⁸ Per un *excursus* evolutivo della libertà di culto in ambito penitenziario, si rinvia a ANDREA ALBERICO, *Libertà di culto ed assistenza religiosa ai detenuti nella prospettiva delle funzioni della pena*, in *Diritto e Religioni*, XVII, 1/2014, pp. 99 e ss. Sulla libertà religiosa e sull'assistenza spirituale dei detenuti in società multiconfessionali, si veda ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino 2014, p. 259 e ss.; SARA IGINA CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19/2016; RAFFAELE SANTORO, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12/2010.

⁵⁹ Sulla effettività della pratica della religione islamica in carcere si veda ROBERTO GENNARO,

deputati al sostegno della fede attraverso il regime di visita da parte di imam dall'esterno (di comprovata rettitudine e certificata conoscenza delle scritture islamiche), o di soggetti volontari autorizzati all'ingresso ex art. 78 O. P. ovvero di mediatori culturali ex art. 35 R.E.P., ed in questo senso è degno di plauso il protocollo di intesa tra D.A.P. e U.CO.I.I. poc'anzi esaminato. Altrettanto meritevole è stata l'iniziativa della casa circondariale Lo Russo e Cotugno (ex Le Vallette) di Torino, che nel 2015 ha varato un progetto sperimentale per assicurare l'assistenza spirituale ai detenuti musulmani, coinvolgendo una ventina di volontari delle moschee torinesi, resisi disponibili ad offrire ai reclusi un sostegno nella fede ed aiutarli a riflettere sugli errori commessi e su come reinserirsi nella società⁶⁰. I detenuti sono uomini con doveri, diritti e bisogni, tra i quali anche quello spirituale e credere nella propria religione e praticarla in modo corretto e non fuorviato è un importante strumento di pentimento e di riabilitazione. Il riappropriarsi della propria identità religiosa, dopo azioni sbagliate, consente di raggiungere una stabilità che aiuta a superare anche le difficoltà del carcere⁶¹.

L'accesso alla religione islamica negli istituti e una corretta alimentazione secondo le regole religiose, così come l'attività di preghiera, di digiuno e di confronto illuminato sulle scritture, può rappresentare un buon deterrente verso derive radicali e visioni distorte dell'islam. Il riavvicinamento alla pratica religiosa, dunque, può addirittura avere degli effetti stabilizzanti sugli internati, aiutando i detenuti di fede musulmana a prendere le distanze rispetto ai portatori e predicatori di idee integraliste.

Ancora, certamente utile a contrastare radicalizzazione e proselitismo appare l'attuazione di una ubicazione intelligente dei detenuti di fede islamica e un loro collocamento informato all'interno delle diverse sezioni di un istituto, assumendo compiute notizie sulla loro provenienza e appartenenza, separando ad esempio, sin già dal passaggio in ingresso per l'ufficio matricola, i credenti sunniti da quelli shi'iti, cautela che allo stato non viene attuata.

Altro strumento per tracciare all'interno delle strutture penitenziarie gli

Religione in carcere, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/2008, pp. 86 e ss; NADIA GIORDANO, *Proselitismo in carcere e ruolo del ministro del culto islamico*, in *Quaderni dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari - La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, cit., pp. 67 e ss.

⁶⁰ L'importanza di una corretta pratica religiosa in ambito penitenziario è sottolineata in MOHAMED KHALID RHAZZALI, *I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane*, nel vol. *Islam e integrazione in Italia*, a cura di ANTONIO ANGELUCCI, MARIA BOMBARDIERI, DAVIDE TACCHINI, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 111 e ss..

⁶¹ PAOLO DI MOTOLI, *I musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche*, in *Studi sulla questione criminale*, 2/2013, p. 96.

individui con un pregresso radicale alle spalle è quello, fondamentale, di una loro corretta identificazione, esigenza che presenta non pochi aspetti problematici, sui quali probabilmente non si è focalizzata una adeguata attenzione. La traslitterazione dei nomi arabi in caratteri latini, infatti, può originare errori e fraintendimenti sulla corretta identità personale. Non di rado, in sede di registrazione dati vengono confuse tra di loro vocali e consonanti, ovvero eliminate poiché ritenute apostrofi o troncamenti, operando inesattezze talvolta cospicue⁶². Inoltre, sovente si inserisce nella schermata riservata al cognome ciò che cognome non è, non tenendo nel dovuto conto che i nominativi arabi per lo più non sono formati da nome e cognome, ma corredati da patronimici. Tra le popolazioni arabe, invero, accanto al nome (*ism*) imposto sul fanciullo all'atto del rito della 'aqiqa⁶³, viene apposto il patronimico (*nasab*) con l'indicazione "figlio di" (*ibn*), risalendo all'indietro anche per più generazioni con il nome del nonno e così via, e talaltra, al fine di evitare possibili coincidenze, viene apposto il nome del primo figlio con l'indicazione "padre di" (*ab, abu*). Inoltre, quale ulteriore elemento distintivo anche se meno frequentemente, si acclude nelle generalità anche la provenienza geografica (*nisba*), ovvero attributi o mestieri (*laqab*). Muovendo da queste differenze concettuali, nella trascrizione dei nomi arabi dei detenuti in caratteri latini, si possono riscontrare macroscopiche difformità, tali da rendere i nominativi riportati nei sistemi di anagrafe occidentali sostanzialmente non corrispondente a quelli originari. Una volta immessa nel sistema una informazione non corretta, l'errore verrà trasmesso a cascata in tutte le documentazioni ufficiali, senza che fotosegnalamenti e rilievi possano correggerlo. Le immissioni di dati errati, così, potranno avere la ricaduta di non far mai incrociare l'identità di un soggetto, magari attenzionato in patria per vicende estremiste, col corrispondente nominativo inserito in maniera improvvida nei vari circuiti delle banche dati italiane o internazionali.

Come accennato in precedenza, il detenuto, maltrattato e marginalizzato⁶⁴, facilmente può essere coinvolto nella radicalizzazione violenta mentre, diversamente, può trovare motivo di sostegno e solidarietà negli operatori penitenziari, se questi ultimi riescono a guadagnarne fiducia e rispetto⁶⁵.

⁶² A mero titolo di esempio, Nadia *alias* Nedja; Abdallah *alias* Abdullah; Kaouni *alias* Kauni; Gamal *alias* Jamal; Gasmin *alias* Jasmin *alias* Yasmin; Muhammad *alias* Mohamed *alias* Mohammed *alias* Muhamad *alias* Moamed; 'Abd *alias* Aabd *alias* Abd.

⁶³ *Sub voce* 'Aqiqa, in MALEK CHEBEL, *Dizionario dei simboli islamici*, Arkeios, Roma, 1997.

⁶⁴ Su marginalizzazione e sentimenti identitari dei detenuti islamici, attraverso una visione interna al circuito penitenziario, si veda DONATO ANTONIO TELESCA, *L'islam carcerato. L'identità islamica nel pianeta penitenziario*, Quattro Venti, Urbino, 2008.

⁶⁵ Sul bilanciamento di interessi tra le istanze religiose dei detenuti di fede islamica e le esigenze

Ciò può contribuire al superamento delle difficoltà inerenti le diversità e le distanze culturali e può, nel contempo, favorire un percorso di integrazione, aspetto che appare preminente all'interno di una struttura penitenziaria nella quale il senso di solitudine e di abbandono può limitare o ostacolare il trattamento ed il reinserimento sociale. A tal proposito, si suggeriscono alcune conoscenze metodologiche e cautele operative di approccio all'utenza musulmana, in riferimento alle attività perquisenti e sanitarie, foriere di un possibile miglioramento dei rapporti tra Amministrazione carceraria e detenuti musulmani⁶⁶. Nelle celle dei prigionieri musulmani vi è la presenza del Corano e di altri oggetti deputati all'esercizio del culto come il tappetino da preghiera e il *tasbeih* (rosario); ciò, nella maggior parte dei casi, è semplice espressione di devozione ma talvolta tali oggetti possono anche costituire un nascondiglio. Poiché il Corano è un oggetto di venerazione (custodisce la parola di Allah) e non dovrebbe essere toccato da un infedele, nel caso di perquisizione della cella, è consigliabile all'operatore carcerario di evitare di toccarlo direttamente e chiedere al detenuto di aprirlo e sfogiarlo in sua presenza, dando risalto nel contempo al rispetto che si è voluto attuare nei confronti del testo sacro. Tale attenzione, oltre a non innescare sentimenti di rabbia e di odio o reazioni potenzialmente violente, può fare destinare all'operatore sentimenti di riconoscenza e di rispetto da parte del ristretto. Analogo discorso può essere fatto in riferimento alle perquisizioni con nudamento, che di fatto confliggono con la prescrizione islamica che vieta di mostrare a chicchessia le *'awrah* (le parti intime che per l'uomo vanno dall'ombelico alle ginocchia)⁶⁷: "O figli di Adamo, vi abbiamo donato vesti che coprono le vostre vergogne, e piume" (Cor VII, 26). Un suggerimento per contemperare le due esigenze, ossia attuare l'attività operativa senza offendere il pudore, è rappresentato dalla possibilità, qualora la situazione specifica lo consigli e lo consenta, di non far spogliare il detenuto completamente, facendolo coprire con un asciugamano, e perquisirlo anche con un rilevatore strumentale. Qualora lo strumento rilevi la possibile presenza di oggetti non

ordinamentali di sicurezza, si veda MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del multiculturalismo*, in *Polish Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law*, 2012, pp. 231 e ss.

⁶⁶ Sulle esigenze di formazione interculturale degli operatori penitenziari indirizzata ad una mediazione culturale e una maggiore conoscenza del detenuto straniero, GABRIELLA CAPUTO, DANIELA DI MASE *Lo straniero in carcere*, in *Le Dispense dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari*, 2/2013, p. 33 e ss.

⁶⁷ Su tale divieto e sulle regole di abbigliamento, 'ABDU RAHMAN PASQUINI, *Codice dell'abbigliamento islamico*, Edizioni del Calamo, Milano, 2002, pp. 22 e ss.; sub voce *Hijab* in MASSIMO CAMPANINI (a cura di), *Dizionario dell'islam*, B.U.R., Milano, 2005.

consentiti, si potrà e dovrà pretendere che lo stesso si spogli integralmente.

Infine, sempre in quest'ottica, in occasione di visite e trattamenti sanitari, è consigliato l'intervento di personale sanitario dello stesso genere del detenuto, senza andare a imporre di fatto situazioni promiscue tra sessi, sconvolgenti per l'islam e che potrebbero innescare reazioni o anche strumentalizzazioni da parte degli attivisti della radicalizzazione.